



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado della
Provincia di Treviso

OGGETTO: Personale ATA - Restituzione posti disponibili alla data del 06/09/2023

Graduatorie esaurite profilo CS – CR – GA – CO – IN – AA - AT

AREE: AR01 (ARR2 – MECCANICA 132) – AR01 (ARR3 – MECCANICA ALTRI LABORATORI) – AR02 – AR08 - AR12-
AR19 – AR20 – AR21 – AR23 – AR26 – AR28 – AR36

Indicazioni per conferimento delle supplenze da graduatorie d'istituto a.s. 2023/24.

Si trasmette in allegato l'elenco dei posti/ore, distinto per profilo professionale, del personale ATA che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e negli elenchi provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19/04/2001, n. 75.

Le SS.LL., dopo uno scrupoloso controllo delle disponibilità residue nella propria Istituzione scolastica, potranno convocare il personale incluso nelle rispettive graduatorie d'istituto per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili posti per il profilo di AT in aree diverse da quelle indicate in oggetto le SS.LL. sono tenute a darne immediata comunicazione a questo Ufficio che provvederà allo scorrimento delle graduatorie provinciali.

Si ricorda che le operazioni di conferimento delle supplenze del personale ATA sono regolate dal DM 430/2000. Il Ministero, con nota MIM 43440 del 19.7.2023, ha fornito indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2023/2024.

L'art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può effettuarsi solo tra posti dello stesso profilo.

Per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. A tal proposito si precisa che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, c. 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

LA DIRIGENTE
Barbara Sardella
(Documento firmato digitalmente)

Referente dell'attività : ZM - CC